

D.Lgs. 31-3-1998 n. 114

Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 aprile 1998, n. 95, S.O.

(commento di giurisprudenza)

17. Apparecchi automatici.

1. [La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è soggetta ad apposita comunicazione al comune competente per territorio] ⁽¹⁹⁾.
2. [L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1] ⁽²⁰⁾.
3. Nella segnalazione certificata di inizio di attività deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, il settore merceologico e l'ubicazione, nonché, se l'apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche, l'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico ⁽²¹⁾.
4. La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita.

(19) Comma abrogato dal comma 3 dell'*art. 67, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59*.

(20) Comma abrogato dal comma 3 dell'*art. 67, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59*.

(21) Comma così modificato dal comma 2 dell'*art. 67, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59*, come modificato dalla lett. *b)* del comma 1 dell'*art. 5, D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147*.